

p.g.169/2012 del 25 gennaio 2012

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI MILANO - SETTORE SERVIZI
PER I MINORI E PER LE FAMIGLIE - E FONDAZIONE FRATELLI
DI SAN FRANCESCO D'ASSISI ONLUS PER SERVIZI
SOCIOEDUCATIVI DIURNI E ACCOGLIENZA NOTTURNA A
FAVORE DEI MINORI IN CARICO ALLA CIVICA
AMMINISTRAZIONE**

In Milano, l'anno 2012 (duemiladodici) il giorno 7 (sette) del mese di
giugno presso gli Uffici del Comune di Milano - Settore Servizi per i
Minori e per le Famiglie -

Tra

Comune di Milano (in seguito Comune) con domicilio fiscale in
Piazza della Scala n. 2, codice fiscale n. 01199250158,
rappresentato da Dott. Aurelio Mancini quale Direttore del Settore
Servizi per i Minori e per le Famiglie,

e

Fondazione Fratelli di San Francesco d'Assisi onlus (in seguito
Organizzazione) con sede legale a Milano, via della Moscova n.9
C.F. 97237140153, p. IVA 12801680153 rappresentata da Dott. Giulio
Cesare Maggi in qualità di Legale Rappresentante

P R E M E S S O



- che con L. 179/91 è stata ratificata la Convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia;
- che il Comune nell'espletare gli obblighi assistenziali e gli interventi di promozione e protezione sociale derivanti dal DPR 616/77 artt. 23/24, dalla Legge n. 641 del 1978, L. 184/83, L.149/01, dalla Legge Regionale 34/2004, L.R.1/2001 e L.R. 12 marzo 2008 n. 3, ha rilevato la necessità di disporre di servizi di tipo semi residenziale per minori;
- che la L.R. 12 marzo 2008 n. 3 disciplinante in materia di "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", riconosce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;
- che il Comune Settore Servizi per i Minori e per le Famiglie, ai sensi dell'art. 13 lett. B, intende sperimentare una nuova forma di unità d'offerta finalizzata a sostenere il percorso dei minori in difficoltà evolutiva, salvaguardando, valorizzando e recuperando il ruolo della famiglia;
- che la suddetta sperimentazione è resa possibile dagli indirizzi con cui la Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 3274/2005 del 23.12.2005 ha rilevato la necessità di intervenire a favore di minori seguiti dai Servizi Sociali attraverso servizi zonali di supporto aventi il fine di:
 - sostenere la ripresa dei percorsi scolastici precocemente interrotti;





- organizzare il tempo libero di soggetti a rischio di devianza;
 - sostenere il minore in percorsi formativi e lavorativi;
 - evitare il ricorso alla istituzionalizzazione.
- che la nuova unità d'offerta, denominata "Centro Socioeducativo Diurno" intende rispondere sostanzialmente a tre bisogni principali:
- quello delle famiglie in condizioni di fragilità e disagio socioculturale ad essere supportate per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione, favorire maggiori livelli di responsabilizzazione e ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione di minori;
 - quello di prevenire e affrontare, già dalle prime manifestazioni, il disadattamento, l'emarginazione, la dispersione scolastica, gli ostacoli per una normale crescita in generale dei minori, lavorando sui livelli di autonomia e di capacità di stare bene nella relazione con sé e con gli altri;
 - quello dei minori provenienti da esperienze di istituzionalizzazione ad essere reintegrati nel contesto familiare e territoriale.
- Che per Centro Socioeducativo Diurno, si intende un servizio:
- **destinato** a minori di età compresa tra gli 11 e i 18 anni;
 - **offerto** da Enti del privato sociale e Parrocchie che, collocati e radicati nella zona di residenza del minore, garantiscono un lavoro di interazione e di integrazione sociale nella comunità di appartenenza.





- **Erogato mediante:**
- Interventi di tipo gruppale in cui viene garantito il rapporto di un educatore ogni cinque minori;
- Frequenza pomeridiana modulata sul progetto educativo elaborato dal Servizio Sociale della Famiglia e concordato con la famiglia del minore e con l'Ente Gestore;
- durata temporale coincidente con quella dell'anno scolastico.
- che con deliberazione di G.C. n. 3274 del 23.12.2005 l'Amministrazione Comunale ha definito gli indirizzi da adottarsi per la stipula delle convenzioni con gli Enti Gestori dei servizi;
- che con determinazione dirigenziale n. 985/2012 del 03.05.2012 il Direttore del Settore ha autorizzato il convenzionamento con Fondazione Fratelli di S. Francesco d'Assisi onlus che offre il servizio denominato "Centro socioeducativo diurno" secondo le caratteristiche sopra delineate e l'accoglienza notturna a favore di minori in carico al Comune di Milano;
- che l'Organizzazione offre la disponibilità del suddetto servizio in via Calvino, n.11;
- che il Comune intende avvalersi della predetta offerta finalizzata all'assistenza di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni nel rispetto della normativa vigente e dell'autonomia giuridica amministrativa e organizzativa della struttura stessa.





RITENUTA LA PREMessa PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E FONDAZIONE FRATELLI DI SAN FRANCESCO D'ASSISI ONLUS PER SERVIZI SOCIOEDUCATIVI DIURNI E ACCOGLIENZA NOTTURNA COME SOPRA RAPPRESENTATI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'accoglienza notturna e i servizi socioeducativi diurni a favore dei minori in carico alla Civica Amministrazione ed in particolare in favore delle seguente tipologia di utenza :

- maschi di età compresa tra i 16 e i 18 anni offerti presso la struttura indicata in premessa che si intende integralmente richiamata.

Art. 2 – DURATA

La presente convenzione ha durata annuale dalla sottoscrizione.

ART. 3 - PRESTAZIONI

L'Organizzazione, nel rispetto della personalità e dell'età del minore e della sua integrazione nella comunità locale, conformemente ad eventuali disposti della Magistratura, favorisce ogni possibile e utile contatto con l'ambiente familiare, scolastico, formativo, ricreativo, culturale e di inserimento lavorativo.

- Si impegna, differenziandole quanto a modalità di erogazione per fascia di età, ad effettuare le attività finalizzate a:

- 
- 1 - realizzare interventi educativi e progettualità integrate che favoriscano la fase evolutiva del minore con particolare attenzione al coinvolgimento della famiglia di origine laddove possibile;
 - 2 - tutelare l'istruzione scolastica garantendo la necessaria assistenza nell'espletamento delle responsabilità di studio connesse con la scuola, anche attraverso attività di sostegno e recupero scolastico, per migliorare apprendimenti;
 - 3 - assicurare attività propedeutiche all'orientamento scolastico e/o lavorativo;
 - 4 - offrire una serie articolata di servizi volti a far sperimentare ai ragazzi un'esperienza di integrazione sociale attraverso l'utilizzo, accompagnato, delle risorse del territorio per favorire autonomie;
 - 5 - realizzare attività finalizzate all'utilizzo del tempo libero mediante iniziative volte a stimolare lo sviluppo di competenze relazionali e la condivisione, in contesti di socializzazione protetti, di momenti di confronto e di crescita;
 - 6 - accompagnare la famiglia in ordine ai suoi problemi organizzativi ed educativi.

Art. 4 - OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione tramite la struttura sopra indicata che si intende integralmente richiamata si obbliga specificatamente a:

1. attuare con modalità e risorse proprie il progetto educativo di cui ai successivi art. 5 e 6;
- 

- 
2. prestare i propri servizi a favore dell'utenza accolta secondo le modalità e nel rispetto dei principi indicati nella presente convenzione;
 3. avvalersi di personale avente i titoli previsti per l'esercizio della specifica professione;
 4. retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali e assicurativi e documentarne il rispetto attraverso produzione di certificato DURC;
 5. dotarsi di un regolamento interno che disciplini in ordine alle regole organizzative di erogazione del servizio;
 6. individuare il responsabile del servizio definendone compiti e funzioni;
 7. utilizzare spazi per la realizzazione dell'iniziativa secondo la normativa regionale vigente, (L.R. 3/2008 e Decreto della Direzione Regionale Famiglia N° 1254/2010);
 8. tenere e aggiornare le cartelle personali di ciascun soggetto destinatario dell'intervento per la raccolta delle registrazioni relative alle attività a lui riferite;
 9. rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro;
 10. tenere aggiornato l'elenco del personale con le relative mansioni e responsabilità;
- 

- 
11. tenere il registro delle presenze del personale dipendente, e/o volontario nonché dei soggetti destinatari dell'iniziativa;
 12. indicare l'orario e la data di espletamento delle prestazioni effettuate;
 13. consentire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo previsto;
 14. attenersi per quanto riguarda il trattamento dei dati a quanto previsto dal successivo art. 31;
 15. comunicare, nel caso in cui l'Organizzazione contraente sia un Consorzio, all'Amministrazione Comunale l'identità del soggetto gestore del servizio.



Art. 5 - ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIOEDUCATIVO

L'accoglienza, effettuata in conformità alle norme statutarie ed alla specifica competenza dell'Organizzazione, con tempi che dovranno tener conto dell'esigenza del minore, è disposta dal Comune, previa valutazione congiunta tra il Servizio Sociale proponente e l'Organizzazione.

La richiesta di inserimento da parte del Servizio Sociale verrà formulata attraverso una scheda di presentazione del minore indicante:

- ◆ Composizione familiare;
- ◆ Interventi effettuati e/o in atto;
- ◆ eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- ◆ elementi di criticità;

- 
- ◆ rapporti con la famiglia di origine; risorse presenti,
 - ◆ obiettivi generali e risultati attesi;
 - ◆ durata dell'intervento;
 - ◆ modalità, tempi e durata dell'intervento.

Tale scheda sarà parte integrante della cartella personale di ogni minore e dovrà essere conservata presso l'Organizzazione ed il Servizio Sociale di riferimento.

Sulla base della scheda di presentazione l'Organizzazione valuterà la possibilità di accoglimento del minore e, in caso di esito positivo, ne darà comunicazione al Servizio proponente nel più breve tempo possibile.

Conseguentemente l'Organizzazione, tenuto conto delle caratteristiche del caso ed in base alle proprie risorse ed ai propri programmi, formulerà una proposta di Piano di intervento che, una volta condiviso e sottoscritto dal servizio proponente, costituirà il programma di intervento.

L'avvio del servizio è, comunque, subordinato al rilascio di impegno scritto, a firma del Direttore del Settore o suo delegato, con il quale il Comune si assume l'onere del pagamento della retta di cui al successivo art. 14.

Art. 6 - PIANI DI INTERVENTO DEI MINORI

L'Organizzazione si impegna a garantire la continuità del servizio e a collaborare con i Servizi del Comune per tutta la durata del servizio prestato al minore.



Concorda con i Servizi Sociali comunali i piani di intervento adeguati alla personalità del singolo minore comprendenti iniziative, progetti e proposte che siano finalizzati alla sua armonica crescita psicofisica, verificabili dal Servizio Sociale. Ogni modifica o integrazione del piano di intervento dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Sociale del Comune cui rimane la titolarità e costante azione di verifica nella sua complessità.

Il progetto-quadro relativo alla situazione del minore e a come lo stesso vada affrontato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è di competenza del Servizio Sociale del Comune. Le eventuali modifiche dovranno essere concordate e comunicate formalmente al Servizio Sociale comunale competente.

Art. 7 – CONCLUSIONE PIANO DI INTERVENTO

Le conclusioni del piano di intervento a favore del minore vengono effettuate nei tempi e con le modalità previste dal progetto elaborato. L'eventuale conclusione anticipata dovrà essere discussa e concordata con il Servizio Sociale comunale.

Art. 8 - DIRITTI DEI MINORI UTENTI DEL SERVIZIO

Ciascun minore ha diritto:

- a ricevere attenzione alla propria individualità ed ai propri bisogni psico-affettivi;
- a vivere in uno spazio strutturalmente idoneo ed adeguato all'accudimento della propria persona nonché ad una maturazione affettiva equilibrata;

- 
- ad essere sostenuto nella propria istruzione e nel proprio inserimento sociale;
 - ad essere garantito, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del territorio, nel suo benessere psico-fisico;

Art. 9 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Il progetto di intervento è sottoposto ad una costante azione di monitoraggio e alla valutazione dei risultati attesi attraverso specifici indicatori di processo e di risultato, parte integrante del progetto stesso.

In particolare l'Organizzazione provvederà:

- ad inviare, a conclusione dell'anno scolastico al Comune - Servizio Minori e gestione interventi per le Famiglie - una relazione riguardante gli esiti del progetto;
- ad incontrare il Servizio Sociale comunale che ha in carico il caso, unitamente ad altri eventuali soggetti impegnati sullo stesso, per una verifica ed eventuale riorientamento del progetto;
- ad effettuare la valutazione finale del progetto attraverso una relazione di chiusura che evidenzii il raggiungimento dei risultati da inviare al Comune - Servizio Minori e gestione interventi per le Famiglie;
- Il Comune si riserva la possibilità di affidare il monitoraggio e la valutazione degli interventi a Soggetti Terzi appositamente individuati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto



adempimento delle prestazioni con le modalità più opportune anche attraverso l'effettuazione di visite domiciliari presso il nucleo familiare ospitante.

Il Comune potrà richiedere ogni dato informativo di suo interesse relativamente alla propria utenza ivi inviata.

Art. 10 – FORMAZIONE PERMANENTE E SUPERVISIONE

L'Organizzazione dovrà prevedere iniziative di formazione professionale, supervisione psicologica, riunioni periodiche di servizio che dovranno essere comunicate in forma scritta al Comune con cadenza almeno semestrale.

Art. 11 – VOLONTARIATO

L'Organizzazione può affiancare il proprio personale in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto, con volontari a cui potranno essere assegnate specifiche funzioni con particolare riguardo agli aspetti relazionali e di integrazione sociale.

Art. 12 - ASSICURAZIONE OSPITI

L'Organizzazione si obbliga, ove già non sussista una polizza regionale, a stipulare specifica assicurazione R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con esclusivo riferimento al servizio in questione con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00 con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio a copertura dei seguenti rischi:

- 
- infortuni subiti dai minori sia all'interno che all'esterno della struttura;
 - danni arrecati dai minori al personale educativo, ai volontari nonché ad altri minori o a terzi, all'interno e all'esterno della struttura durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
 - danni arrecati dai minori a beni e arredi di proprietà dell'Ente gestore.

L'Organizzazione provvederà altresì ad assicurare gli eventuali volontari, anche civili che collaborano presso la stessa.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Organizzazione potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00.=(unmilione cinquecentomila/00).

Art. 13 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo del servizio oggetto della presente convenzione di cui all'art.3 verrà liquidato sulla base dell'esposizione di una quota mensile pro-capite pro-die calcolata in base alle giornate di presenza ed in applicazione della vigente normativa generale di disciplina del Settore ed in particolare della Deliberazione G.C. 3274 del 23.12.2005 e come specificato dalla tabella n. 1.

tabella n. 1.

tipologia utenza	retta
16 – 18 anni	€ 50,00

Art. 14 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolari fatture che l'Organizzazione invierà ogni trimestre secondo la retta indicata all'art. 13 ed a cui allegherà l'elenco nominativo dei minori seguiti con le rispettive presenze.

Il Comune, su formale richiesta e previa presentazione di fattura, potrà liquidare l'anticipazione di rette trimestrali (nei mesi di marzo - giugno - settembre - dicembre) nella misura del 70% o dell'importo medio trimestrale maturato nell'anno precedente - nel caso in cui la spesa per lo stesso servizio, per l'anno di competenza, sia pari o superiore all'importo dell'anno precedente - o sulla base della spesa presunta per il primo trimestre dell'anno in corso nel caso in cui non ricorra l'ipotesi precedente.

Le rimanenti spettanze verranno liquidate entro 90 giorni dal ricevimento di fatture trimestrali.

Ciascun documento contabile dovrà essere corredato dalla certificazione DURC.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di Milano – Settore Servizi per i Minori e per le Famiglie – Servizio Supporto Gestionale e Amministrativo - Largo Treves, 1 – Milano.

Ciascuna fattura, oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- ✓ iniziali del minore di riferimento, data, numero e P.G. della comunicazione di inizio servizio emesso dal Settore Servizi per i Minori e per le Famiglie – data e atti della convenzione stipulata.
- ✓ Importo complessivo;
- ✓ Periodo di competenza;
- ✓ Eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
- ✓ Tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato un solo istituto di credito e il Codice Iban);
- ✓ Ogni altra indicazione utile.

Nel caso di Ais il fatturato verrà liquidato alla Organizzazione capofila.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di protocollazione della fattura da parte del Settore Servizi per i Minori e per le Famiglie.

In caso di fatturazione irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 C.C.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

Art. 15- RESPONSABILITA'

L'Organizzazione è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

E' fatto obbligo all'Organizzazione di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 16 - INADEMPIENZE

In caso di negligenze o inadempienze riguardanti i contenuti della presente convenzione il Comune, oltre ad applicare le penali previste dal successivo art. 17, si riserva la facoltà di adottare gli interventi più appropriati al fine di rimuovere/superare le problematiche emerse fino ad arrivare alla sospensione temporanea o definitiva dell'accoglienza di minori da parte del Comune.

Art. 17 - PENALI

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni e obbligazioni di cui all'art. 3 e all'art. 4, sarà applicata una penalità massima di € 1.000,00= il cui importo variabile sarà determinato a seconda della tipologia dell'inadempimento e/o del ritardo dell'adempimento. Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, di penali previste per inadempimenti e/o ritardi nell'esecuzione della prestazione, riservandosi in ogni caso la facoltà di applicare penali, anche per casi non contemplati nel seguente

elenco, entro la somma massima di euro 1.000,00 (mille/00) procedendo a specifica valutazione delle singole situazioni rilevate:

1. reiterato turn over del personale (più di cinque volte anche riferite a figure professionali diverse): euro 350,00;
2. mancata sostituzione del personale assente: euro 350,00; per ogni giorno di assenza
3. mancata realizzazione nel corso dell'anno dell'attività di formazione professionale, supervisione, riunioni periodiche di servizio- art.10 – da minimo €. 100,00= a massimo €. 350,00=;

Prima dell'applicazione di qualsiasi penale, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'Organizzazione che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla contestazione inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno dall'Amministrazione Comunale. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle sopracitate penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del trimestre nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale.

Art. 18- RISOLUZIONE

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e salvo ogni rivalsa per danni e nei seguenti casi:

- a. Recidiva specifica per gli inadempimenti di cui all'art. 16;

- 
- b. Qualora l'Ente interrompa il servizio senza giustificato motivo;
- c. Violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari.

La presente convenzione, inoltre, verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative alla medesima siano eseguite senza avvalersi di banche o di poste italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3, comma 8, Legge 136/2010.

La risoluzione del contratto è notificata all'Organizzazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 19 – ESECUZIONE IN DANNO

il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'Organizzazione con addebito dell'intero costo sopportato e dell'eventuale danno derivato al Comune.

Il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi.

Art. 20 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, nel caso di definizione del sistema di accreditamento in pendenza della presente convenzione. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata



R.R.. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Organizzazione un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Organizzazione al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso.
- spese sostenute dall'Organizzazione e debitamente documentate.

Art. 21 – FALLIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Il fallimento dell'Organizzazione comporta, ai sensi dell'art. 81 comma 2. R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis della presente convenzione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Organizzazione sia una ATS, in casi di fallimento dell'Organizzazione capofila o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione e inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire la convenzione con altra Organizzazione del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dalla convenzione. In caso di fallimento di un'Organizzazione mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o

inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre organizzazioni mandanti.

Art. 22 – DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione, anche parziale, della convenzione fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione della convenzione ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto della convenzione.

Art. 23 – MODIFICA ASSETTI

L'Organizzazione contraente è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta nella propria struttura e negli organismi tecnici amministrativi.

Art. 24 – SUBAPPALTO

Considerata la specificità dei servizi oggetto della presente convenzione, è vietato il sub appalto.

Art. 25 - DEPOSITO CAUZIONALE

Considerato l'oggetto della presente convenzione relativa a servizi per minori attivati su richiesta del Servizio Sociale per cui non è possibile quantificare un corrispettivo fisso complessivo,



L'Organizzazione è esonerata dall'obbligo di costituire deposito cauzionale.

Art. 26 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

L'Organizzazione si impegna all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti vigenti o emanati anche in corso della presente Convenzione da Autorità competenti e a sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle stesse.

Art. 27 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, al Capitolato Generale per gli appalti di opere e per le somministrazioni da eseguirsi per conto del Comune di Milano.

Art. 28 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Organizzazione.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di Legge in materia.

Il presente contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 Aprile 1986 n.131.

Art.29 – NORME FINALI

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Art. 30 - FORO COMPETENTE



Per tutte le controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003 l'Organizzazione è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'Organizzazione dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del personale responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Letto, approvato, sottoscritto.

p. L'ORGANIZZAZIONE
Il Rappresentante Legale

p. IL COMUNE DI MILANO
Il Direttore del Settore
Servizi per i Minori e le Famiglie

Dott. Giulio Cesare Maggi
FRATELLI
S.p.A. S.p.A.

Dott. Aurelio Mancini

L'Organizzazione dichiara di approvare espressamente la disposizione di cui agli art. 14 e 18 della presente convenzione.

p. L'ORGANIZZAZIONE
Il Rappresentante Legale

Dott. Giulio Cesare Maggi

p. IL COMUNE DI MILANO
Il Direttore del Settore
Servizi per i Minori e le Famigli
Dott. Aurelio Mancini

FRATELLI
Via del

ASSISI
ANO

C.F. 97227140153 37153